

Al Presidente del CUN
Prof. Antonio Vicino
dgsinfs@postacert.istruzione.it

e p.c. Al Ministro dell'Università e della Ricerca
Prof. Gaetano Manfredi
segreteria.ministro@miur.it

Oggetto: osservazioni inerenti al parere reso dal CUN relativamente al Bando ANVUR "Valutazione della qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)"

Facendo seguito alla nota prot. 1063 del 16/01/2020, pervenuta dal CUN in merito alla VQR, con la quale vengono sollevati dubbi e segnalate criticità in materia, auspicando la revisione delle linee guida ovvero dello stesso bando dell'ANVUR, si offrono le seguenti osservazioni, confermando la piena disponibilità, qualora ritenuto utile, ad eventuali ulteriori approfondimenti come già fatto in occasione degli incontri del 12 dicembre 2019 e del 16 gennaio u.s.

1) Formazione dei GEV

Con riguardo ai criteri di selezione dei componenti dei GEV, occorre ricordare che il modello del sorteggio, già utilizzato per l'ASN, coerentemente agli indirizzi dell'Anac, risponde a principi di trasparenza che ispirano le attività dell'Agenzia.

Nel bando è stato previsto un meccanismo di sorteggio chiuso, con requisiti di qualificazione scientifica come richiesto dalle linee guida MIUR (art. 3, comma 2 del DM 1110/2019). Proprio al fine di assicurare una rappresentanza per fasce, disciplinare, di genere e di esperti stranieri sono stati previsti adeguati meccanismi di garanzia (es. almeno un componente per SSD con almeno 50 afferenti, rappresentanza di professori di I e II fascia e di ricercatori (compresi EPR), almeno un terzo di ciascun genere). In base a tali criteri, una volta assicurata la rappresentanza dei SSD con almeno 50 afferenti (circa il 75% degli SSD), risulteranno in ogni caso un numero adeguato di posti da coprire in base alla dimensione dei SC e quindi anche degli SSD con meno di 50 afferenti. Si evidenzia comunque che i GEV potranno fare ricorso ad esperti esterni per la valutazione dei prodotti riferiti ad ambiti disciplinari non presenti nel GEV stesso.

2) Selezione dei prodotti

Con riguardo alla selezione dei prodotti, viene segnalata la formulazione dell'articolo 5, comma 5, che, al secondo rigo, potrebbe dare luogo a qualche difficoltà interpretativa. Sul punto si evidenzia che l'articolo 6, comma 1 del bando prevede che l'Istituzione conferisca i prodotti tenendo conto delle scelte proposte dal Dipartimento. Ne consegue che, pur restando in capo all'Istituzione la responsabilità del conferimento, l'oggetto di valutazione della VQR è rappresentato da tutti i dipartimenti. Sarà in ogni caso cura dell'ANVUR chiarire ulteriormente tale aspetto, sia attraverso le FAQ che saranno a breve pubblicate, sia nel documento "Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019" richiamato dall'articolo 6, comma 10 del bando che sarà pubblicato entro il 15 aprile p.v.

3) *Autori multipli fino a cinque*

Con riguardo ai prodotti con più coautori, la nota CUN contesta che sulla numerosità fino a cinque autori il DM 1110/2019 non avesse espresso regole specifiche, e che quindi non vi era la necessità di estendere le limitazioni a questa classe di prodotti. La regola posta nel bando VQR risponde a principi di ragionevolezza e di proporzionalità, anche in rapporto alle limitazioni previste dal DM 1110/2019 all'articolo 4, comma 2, lettera b.

4) *Autori multipli oltre cinque*

Sempre con riguardo ai prodotti con autori multipli, il documento CUN lamenta una *"illegittima disparità di trattamento ai danni delle Aree 5, 6, 7...riduzione significativa del numero dei prodotti da selezionare etc."*. Preliminarmente è opportuno evidenziare che in queste Aree si prevede la possibilità di estendere ad almeno 5 le Istituzioni nel caso di *"molteplicità di primo e ultimo autore"* o addirittura a 6 nel caso di molteplicità di *corresponding author*.

Al riguardo si evidenzia che nel documento *"Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019"* sarà chiarito che la regola del numero massimo di 5 Istituzioni possa essere estesa anche alle aree 5, 6 e 7; quanto precede a condizione che l'Istituzione attesti il contributo significativo dell'autore ad essa affiliato, anche se l'autore non è indicato esplicitamente come primo o ultimo autore o *corresponding author*. La verifica del contributo sarà ovviamente affidata al GEV di area. Va ulteriormente evidenziato che rispetto a questa problematica il bando VQR consente, ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 6 e 7, il conferimento dello stesso prodotto anche da parte di un numero di Istituzioni superiore ai limiti di cui sopra, a condizione che sia esplicitato il contributo significativo dell'autore e che l'Istituzione conferisca un prodotto aggiuntivo dello stesso coautore; sarà cura del GEV riconoscere o meno il contributo significativo del coautore.

5) *Assegnazioni di percentuali alle categorie di valutazione dei prodotti*

L'indicazione formulata ai GEV risponde alla necessità di rendere il più possibile confrontabili le valutazioni delle diverse Aree onde evitare interpretazioni dei risultati fuorvianti e irragionevoli che conducano a ritenere alcune aree significativamente migliori o peggiori di altre a causa delle diverse consuetudini di pubblicazione. La denunciata e supposta rigidità invero non trova riscontro nelle norme del bando adottate, sia per l'ampiezza dell'intervallo (5%- 25%) sia per l'avverbio *indicativamente* che offre ai GEV strumenti valutativi ampi, ferma restando la motivazione degli atti assunti.

6) *Open access*

Sul tema, il bando appare rispettoso delle linee guida MIUR oltre che della disciplina vigente. A ben vedere, il bando consente modalità di sottomissione dei prodotti che assicurano il bilanciamento tra i principi della scienza aperta e i legittimi interessi di autori ed editori. L'impegno dell'ANVUR, in un quadro complesso di regole che potranno essere integralmente applicate solo per il futuro, è stato quello di equilibrare il primario obiettivo della VQR, ovvero il conferimento e la valutazione dei migliori prodotti della ricerca, con il principio previsto dal DM 1110/2019 in materia di *open access*.

7) *Applicazione ai singoli ricercatori della valutazione*

Con riguardo ai dubbi segnalati, i rischi sono infondati in quanto la VQR è, e resta, strumento di valutazione di insiemi e non di singoli. La pubblicazione dell'elenco (non della valutazione) dei prodotti valutati risponde alla duplice finalità di assicurare la massima trasparenza delle attività di valutazione e di allineare le modalità di organizzazione della VQR agli analoghi esercizi di valutazione a livello internazionale.

8) *Terza Missione*

Sul peso della Terza Missione, la competenza in ordine ai criteri di finanziamento resta del Ministro, alla cui attenzione si rimette l'apprezzamento.

Con riguardo ai contenuti del bando VQR è opportuno segnalare che si tratta di un'attività molto diffusa, ancorché diversificata a livello nazionale anche rispetto ai contesti in cui operano le università e gli enti di ricerca; per tale motivo si ritiene che, ferma restando la competenza del GEV alla valutazione dei casi studio, sia utile, in questa fase, assicurare a tutte le Istituzioni la possibilità di valorizzare l'impegno profuso in questo tipo di attività. A tal fine appare altresì utile richiamare le linee guida di ANVUR sulla terza missione e sull'impatto sociale pubblicate sul sito dell'Agenzia a novembre 2018 (<https://www.anvur.it/news/linee-guida-sua-terza-missione-e-impatto-sociale-delle-universita-italiane/>).

9) *Profilo di formazione alla ricerca*

Si lamenta che la lettera b) dell'art. 2, comma 2, del DM 1110/2019 è stata suddivisa indebitamente da ANVUR in due lettere (b) e c)) e che questo avrebbe enfatizzato il rilievo del dottorato. In realtà le linee guida MIUR hanno certamente previsto il profilo di valutazione delle politiche di reclutamento che, per definizione, riguarda tutti coloro che hanno preso servizio o sono stati promossi all'interno della stessa Istituzione ma, allo stesso tempo, focalizza l'attenzione anche su coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca nel periodo 2012-2016. Per tale motivo ANVUR, anche sentito il Ministero, ha valorizzato tale aspetto identificando nel bando uno specifico profilo della qualità della formazione alla ricerca misurata attraverso la qualità dei prodotti dei dottori di ricerca che sono diventati docenti universitari o ricercatori di Enti di Ricerca. Tale profilo sarà riferito esclusivamente all'Istituzione presso la quale il ricercatore ha acquisito il titolo di dottore di ricerca.

Alla luce dei riscontri forniti alle osservazioni poste da codesto Consesso e nel rimanere a disposizione ove il Ministro ritenga di adottare un eventuale atto integrativo delle linee guida di cui al DM 1110/2019, l'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti

Il Presidente
Prof. Antonio Felice Uricchio

